



Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del [data della decisione della Commissione]¹;
visto il parere del Consiglio federale del [data]²,

decreta:

Minoranza (Masshardt, Clivaz, Christophe, Egger Kurt, Feri Yvonne, Flach, Girod, Munz, Schneider Schüttel, Suter)

Non entrare in materia

I

La legge federale del 1° luglio 1966³ sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Le organizzazioni non sono legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 400 m² all'interno di zone edificabili; restano legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi:

- a. situati all'interno di insediamenti importanti o se i progetti concernono direttamente luoghi storici o monumenti culturali oppure se s'intende realizzarli nelle immediate vicinanze; o
- b. situati all'interno di biotopi d'importanza nazionale, regionale o locale oppure di uno spazio riservato alle acque.

RS

- 1 FF 2023 ...
- 2 FF 2023 ...
- 3 RS 451

Minoranza (Jauslin, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Flach, Girod, Grossen Jürg, Klopfenstein Broggin, Masshardt, Munz, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter)

Art. 12 cpv. 1^{bis}, frase introduttiva e lett. c

^{1bis} Le organizzazioni non sono legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi con una superficie di piano inferiore a 250 m² all'interno di zone edificabili; restano legittimate a ricorrere contro decisioni concernenti edifici abitativi:

- c. situati all'interno di zone edificabili che sembrano idonee per un dezonamento.

Minoranza (Munz, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Klopfenstein Broggin, Masshardt, Nordmann, Schneider Schüttel, Suter)

Art. 12 cpv. 1^{bis} lett. d

^{1bis} ...

- d. assoggettati alla legge del 20 marzo 2015⁴ sulle abitazioni secondarie.

Art. 25e Disposizione transitoria della modifica del [data]

Le procedure in cui l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione ha deciso sulla domanda di costruzione prima dell'entrata in vigore della modifica del [data] della presente legge sono portate a termine secondo il diritto anteriore.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.